

CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA NELL'ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

TRA

L'Istituto Romano di San Michele, con sede in Roma, P.le Antonio Tosti, 4 - cod. fisc. 80112430584 - in persona dal Commissario Straordinario Dott. Riccardo Casilli, in esecuzione al Decreto del Commissario Straordinario n. 69 del 30/5/2017;

E

la Diocesi di Roma, con sede in Roma, Piazza S. Giovanni in Laterano 6/a, rappresentata dall'Ordinario diocesano delegato per la Pastorale Sanitaria, S.E. Mons. Lorenzo Leuzzi, per mandato del Card. Agostino Filippo Vallini, Vicario Generale di Sua Santità,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Istituto Romano di San Michele e la Diocesi di Roma provvedono d'intesa al servizio di assistenza religiosa di confessione cattolica agli ospiti ed al personale dell'Istituto Romano San Michele, secondo le norme concordate nella presente Convenzione.

Art. 2

Il servizio di assistenza religiosa nell'Istituto Romano di San Michele è assicurato per mandato dell'Ordinario della Diocesi di Roma da un Cappellano.

L'Ordinario della Diocesi di Roma notificherà all'Istituto Romano di San Michele la nomina del Cappellano, nonché la sua eventuale sostituzione, evitando soluzioni di continuità.

Art. 3

Il servizio di assistenza religiosa comporta l'assistenza spirituale e morale delle persone ricoverate, l'evangelizzazione e l'amministrazione dei sacramenti, la celebrazione delle Sante Messe e delle altre funzioni del culto cattolico, secondo le prescrizioni canoniche e liturgiche.

Lo stesso servizio comporta, inoltre, l'accompagnamento umano nelle relazioni di aiuto con l'anziano; per questo è richiesta la presenza costante con gli ospiti e con tutto il personale di ogni ordine e grado operante nell'Istituto, così da favorire il migliore clima di accoglienza e convivenza, nello spirito di apertura alla persona anche indipendentemente dal credo religioso.

Art. 4

Il servizio di assistenza religiosa ha carattere continuativo e pertanto il Cappellano aderirà prontamente ad ogni richiesta e potrà accedere dovunque si renda necessaria la sua opera di ministero sacerdotale.

Il Cappellano assicurerà una presenza fisica e umana nei luoghi dell'assistenza, visitando almeno tre volte alla settimana i reparti, con particolare riguardo agli ospiti impossibilitati a muoversi, per favorire lo sviluppo della migliore relazione tra gli stessi ed il personale di ogni ordine e grado operante nell'Istituto, contribuendo costantemente a creare e mantenere un clima di umanità e accoglienza nelle relazioni.

Art. 5

Per quanto riguarda tutto il servizio di assistenza religiosa, il Cappellano dipende esclusivamente dall'Ordinario della Diocesi di Roma ed è tenuto alle leggi, decreti e disposizioni del medesimo Ordinario per tutto ciò che riguarda l'esercizio dell'Ufficio.

La pratica organizzazione di tutta l'assistenza religiosa cattolica all'interno dell'Istituto Romano di San Michele sarà concordata tra il Cappellano ed il Segretario Generale.

Art. 6

Il Cappellano, per favorire il coordinamento con gli enti di carattere religioso, caritativo e di solidarietà attivi nell'Istituto, avrà cura di mantenere costanti rapporti con il referente nominato dal Segretario Generale, anche al fine di armonizzare le attività spirituali con le altre attività svolte all'interno dell'Istituto.

Art. 7

Il Cappellano è assegnatario della Chiesa Piccola e delle relative pertinenze (incluso l'appartamento all'uopo destinato); inoltre curerà la conservazione del materiale mobile dei locali per il culto, nonché gli arredi le attrezzature e gli accessori (che saranno inventariati ad ogni nuova nomina) affidati in uso dalla Amministrazione alla quale competono i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art.8

Al Cappellano sarà corrisposta annualmente una somma onnicomprensiva di € 13.740,96 lorde, suddivise in 12 rate mensili posticipate di € 1.145,08 lorde cadauna. Al termine di ogni anno (31 dicembre) sarà riconosciuto, per il successivo, un canone aggiornato all'indice ISTAT del mese precedente. L'Istituto Romano di San Michele, si impegna a proseguire i versamenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti.

Art. 9

L'Istituto Romano di San Michele mette a disposizione del Cappellano quanto segue:

- a) abitazione del Cappellano;
- b) vitto;
- c) erogazione di elettricità, acqua, riscaldamento per il funzionamento dell'alloggio ed utenza telefonica;
- d) arredamento normale di mobilio e di biancheria da casa, nonché arredi sacri e biancheria per la Cappella;
- e) manutenzione dell'arredo dell'appartamento, con pulizia a fondo settimanale dell'alloggio e della cappella, lavaggio della biancheria da casa e biancheria per la Cappella;
- f) consentire l'accesso e la sosta dell'auto del Cappellano.

Art. 10

Il Cappellano potrà assentarsi per un periodo complessivamente non superiore a 30 giorni l'anno, oltre una settimana per la partecipazione agli esercizi spirituali.

Per ogni periodo di assenza a vario titolo il Cappellano provvederà a garantire l'assistenza religiosa assicurando il servizio con un sostituto da lui incaricato senza oneri aggiuntivi per

l'Istituto e del quale il Cappellano si impegna a fornire formale comunicazione all'Amministrazione con un preavviso di almeno 10 giorni.

La Diocesi di Roma, ove l'impedimento a prestare servizio si prolungasse oltre il terzo mese, provvederà alla nomina di un altro Cappellano.

Art. 11

In caso di assenza per i 30 giorni previsti di ferie e la settimana degli esercizi spirituali, il sostituto individuato potrà essere ospitato presso la Cappellania dell'Ente con vitto e alloggio gratuito.

La Diocesi di Roma, qualora non possa inviare un Cappellano che presti il servizio di assistenza religiosa a carattere permanente, provvederà con un Cappellano che assicuri il servizio a tempo parziale. In tal caso il Cappellano sarà retribuito in misura proporzionale, in ragione del servizio prestato.

Art. 12

La presente Convenzione, redatta in triplice copia, avrà durata di un anno, con decorrenza dal 1/9/2017 e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta da far pervenire alla Parte almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 13

Le spese per tasse di bollo e di registro, ove dovute, relative alla presente Convenzione, saranno a carico dell'Istituto Romano di San Michele.

Roma,

per l'Istituto Romano di San Michele

per la Diocesi di Roma